

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3830 del 17/08/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE, CON AMPLIAMENTO, PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO IN PARTE AGRICOLO E IN PARTE PER COLTIVAZIONI ERBACEE NON PERMANENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DI BIOINGEGNERIA FORESTALE E DI RINATURAZIONE CON SPECIE AUTOCTONE E PER PISTA DI SERVIZIO - COMUNE: SARMATO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE FILIOS ROBERTO - SISTEB: PC05T0047/18RN02 - SINADOC: 35491/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3955 del 14/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE, CON
AMPLIAMENTO, PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO
IN PARTE AGRICOLO E IN PARTE PER COLTIVAZIONI ERBACEE NON
PERMANENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DI BIOINGEGNERIA
5 FORESTALE E DI RINATURAZIONE CON SPECIE AUTOCTONE E PER
PISTA DI SERVIZIO - COMUNE: SARMATO (PC) – CORSO D'ACQUA:
TORRENTE TIDONE - CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE FILIOS
ROBERTO - SISTEB: PC05T0047/18RN02 - SINADOC: 35491/2019.**

VISTI:

- 10 - il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- la Legge, n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti);
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
- 15 - la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 s.m.i. “Disposizione in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- 20 - il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico e la materia dei canoni e delle tipologie di utilizzo: L.R. n. 24 del 2009 in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. n. 2 del 2015 , in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 2015 art. 39, la L.R. n° 13 del 2019, le deliberazioni della Giunta
- 25 Regionale n. 895 del 2007, n. 913 del 2009 , n. 469 del 2011, n. 1622 del 2015, n°1602

del 2016, n° 1694 del 2017, n° 1740 del 2018;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

30 **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 s.m.i. che ai sensi degli artt. 86 e 89, ha conferito alle Regioni la competenza in materia di gestione dei beni del demanio idrico;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. *“Riforma del sistema regionale e locale”*,
35 con particolare riferimento agli art. 140 e 141, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite dagli art. 86 e 89 del D.lgs. 112/98;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, *“Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio
40 idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti
45 l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 4532 del 2/05/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Fiume Po, con la quale
50 è stata rilasciata per anni 6 a partire dal 30/05/2013, al *”sig. Filos Roberto P.IVA*

0113470336 il rinnovo per l'occupazione di parte del terreno demaniale del T. Nure, sponda sinistra, per uso agricolo per una superficie di 8000 m² in loc. "valle e monte ponte autostradale" del comune di Sarmato";

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 18464 del 29/11/2018, con la quale il
55 sig. Filios Roberto (C.F. FLS RRT 65L27 C261G), titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA 0113470336), con sede legale in Comune di Sarmato (PC), ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. il rinnovo (con ampliamento) della concessione sopra indicata secondo gli elaborati tecnici/planimetria allegati all'istanza stessa;

VISTA inoltre la nota acquisita al prot. ARPAE n° 72076 del 18/05/2020, con la quale il
60 sig. Filios Roberto ha rinunciato all'ampliamento richiesto;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 26/06/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 203, riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- 65 - della nota acquisita al prot. ARPAE n° PG/2020/55667 del 8/04/04/2019, successivamente confermata con nota del 31/01/2020 prot. ARPAE n. 15703, con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta idraulico favorevole con prescrizioni e limitazioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;
- 70 - il Comune di Sarmato con nota acquisita al protocollo ARPAE n°12137 del 27/01/2020, per quanto di competenza, ha evidenziato che parte dei terreni oggetto d'istanza ricadono in fascia A, in parte in zona A1, zona A2 e zona A3 di cui all'art. 11 del P.T.C.P. vigente per le quali sono indicati espressamente gli usi ammessi e quelli non ammessi;

75 **PRESO ATTO INOLTRE CHE:**

- in particolare il comma 6 del suddetto art. 11 del P.T.C.P. prevede che “...in una fascia dalla sponda...omissis...non sono ammessi...omissis...l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente”;

CONSIDERATO CHE il generico uso agricolo chiesto dall'azienda agricola Filios

Roberto ai sensi dei commi 6 e 9 dell' art. 11 del PTCP vigente sembra non risultare ammissibile per parte dei terreni demaniali ricadenti nelle fasce A1 e A3;

TENUTO conto degli impegni assunti con nota presentata l'1/04/2020, prot. ARPAE n. 49226, dal consulente della Azienda Agricola Filios Roberto, dott. Marco Francolini, riferiti al fatto che in virtù della concessione sarebbero praticate unicamente coltivazioni

che, per tipologia e modalità di svolgimento, rispettino tutte le condizioni e le disposizioni previste dalle Norme di PTCP della Provincia di Piacenza;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 6/05/2020 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;

- in data 5/08/2020 euro 251,16 a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato al rilascio della concessione PC05T0047 (156,71€) e della successiva integrazione in occasione del primo rinnovo (86,29 €), mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia-Romagna-Presidente Giunta Regionale”, ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;

- in data 5/08/2020 euro 485,16 a titolo di canone per l'anno 2020 mediante bonifico

bancario intestato a Regione Emilia-Romagna – Demanio Emilia Ovest ;

DATO, ALTRESI', ATTO che il sig. Filios Roberto, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 118150 del 14/08/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per
105 accettazione, in data 5/08/2020;

RITENUTO, PERTANTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

110 **RESO NOTO** che:

★ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

★ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il
115 responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

★ le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

120 **DATO ATTO CHE**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

125 *per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:*

- a) **di rilasciare** ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all’Impresa Individuale Filios Roberto (P.IVA 0113470336) con sede legale in comune di Sarmato, la concessione di aree demaniali in sponda destra del T. Tidone, in un tratto identificato catastalmente al Foglio 13 mapp. 125p e 127p e fronte map 142 del N.C.T. del Comune di Sarmato (PC),
130 per un’estensione complessiva di 18176 m², secondo la planimetrie allegata al disciplinare;
- b) **di assentire** al solo utilizzo del bene, secondo le zonizzazioni di cui alla planimetria allagata al disciplinare, in parte ad uso agricolo, in parte con coltivazioni erbacee nel rispetto di quanto prescritto al comma 6 dell’art. 11 del PTCP vigente che
135 ammette “*le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone*” e pista di servizio (mapp. 125, 126 e 142 del F. 13 N.C.T. del Comune di Sarmato);
- c) **di stabilire** che la concessione, avente una validità di anni 6 (sei), scadrà il **30/05/2025**;
- 140 d) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 5/08/2020;
- e) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;
- 145 f) **di stabilire** che:
- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro 485,16;
 - tale importo è soggetto all’adeguamento derivante dall’aggiornamento dei canoni ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DA' ATTO CHE

- 150 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della

disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati, cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale,

155 edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, il concessionario / la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni

160 idrauliche;

5) la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986 n° 31 risulta inferiore a euro 200,00;

RENDE NOTO CHE:

165 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

170 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art

175 133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di

questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controverse indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità
180 giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore di Impresa Individuale Filios Roberto (P.IVA 0113470336 e C.F. FLS RRT 65L27 C261G), con

190 sede legale in comune di Sarmato ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il rinnovo dell'occupazione di aree demaniali in sponda destra del T. Tidone, in un tratto identificato catastalmente al Foglio 13 mapp. 125p e 127p e fronte map 142 del per un'estensione complessiva di 17176 m² del N.C.T. del
195 Comune di Sarmato (PC), come da planimetria agli atti. L'utilizzo del bene è consentito secondo la zonizzazione di cui alla planimetria allegata:

- ad uso agricolo nella parte del map. 125 ricadente in fascia A2;
- esclusivamente nel rispetto di quanto prescritto al comma 6 dell'art. 11 del PTCP vigente di seguito riportato: *“sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e*
200 *arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone”* nelle aree ricadenti in fascia A1 e A3;
- uso pista di servizio (mapp. 125, 126 e 142 del F. 13 N.C.T. del Comune di Sarmato).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione della durata di 6 (sei) anni, scadrà il **30/05/2025**. Potrà essere rinnovata,
205 ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

210 Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità

Idraulica, per sopravvenute ragione di pubblico interesse.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n°

7/2004: a destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o

215 reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi ; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di

220 riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 4 - Canone, cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in 485,16 €, da corrispondere alla Regione Emilia Romagna secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte
225 integrante;

2) L'importo di 250 € pagato a titolo di deposito cauzionale è a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione. Alla cessazione, a qualunque titolo dell'occupazione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza dei suoi obblighi.

230 3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto

235 con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene

ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 245 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;
- 2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;
- 250 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- 255 4) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e la conservazione del bene concessi;
- 260 5) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità

Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.

6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla
265 pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. n° 7/2004.

270 **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere
275 nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi da quanto autorizzato o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta
280 concessionaria.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a:

- 285 • non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
- non creare cumuli - accatastamenti e/o depositi stabili o temporanei di qualsiasi tipologia di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene
- 290 e/o di morbide del corso d'acqua;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
- 295 • non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti-terrosi-limosi fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
3. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali di alcun genere, benché con
- 300 carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
4. non è autorizzata altresì la costruzione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate;
- 305 5. si richiama il rispetto della distanza di metri dieci dalla sponda fluviale, entro i quali non è consentito lo smovimento del terreno, il taglio della vegetazione esistente, le piantagioni;
6. dovranno essere adottate, a totale carico, spesa e responsabilità del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto

310 tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto ed **in particolar modo alla pista di servizio in utilizzo**, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

315 7. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno dell'alveo del torrente Tidone, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, di attrezzature e/o di materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente
320 non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

8. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle
325 prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, così come dovrà provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;

9. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di
330 interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al

335 R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937, a liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché
ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché,
in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree
dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente
340 autorizzazione, si rinverano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi
natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguito come
sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

12. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal
Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto
345 alla vigilanza.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile
dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia
idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare
350 pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa
Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero
arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in
conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da
qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le
355 possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato
dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di
precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse
incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere

360 idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure
365 in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la
370 tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente.

5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario
375 dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

380 7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

385 Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario
saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento
concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

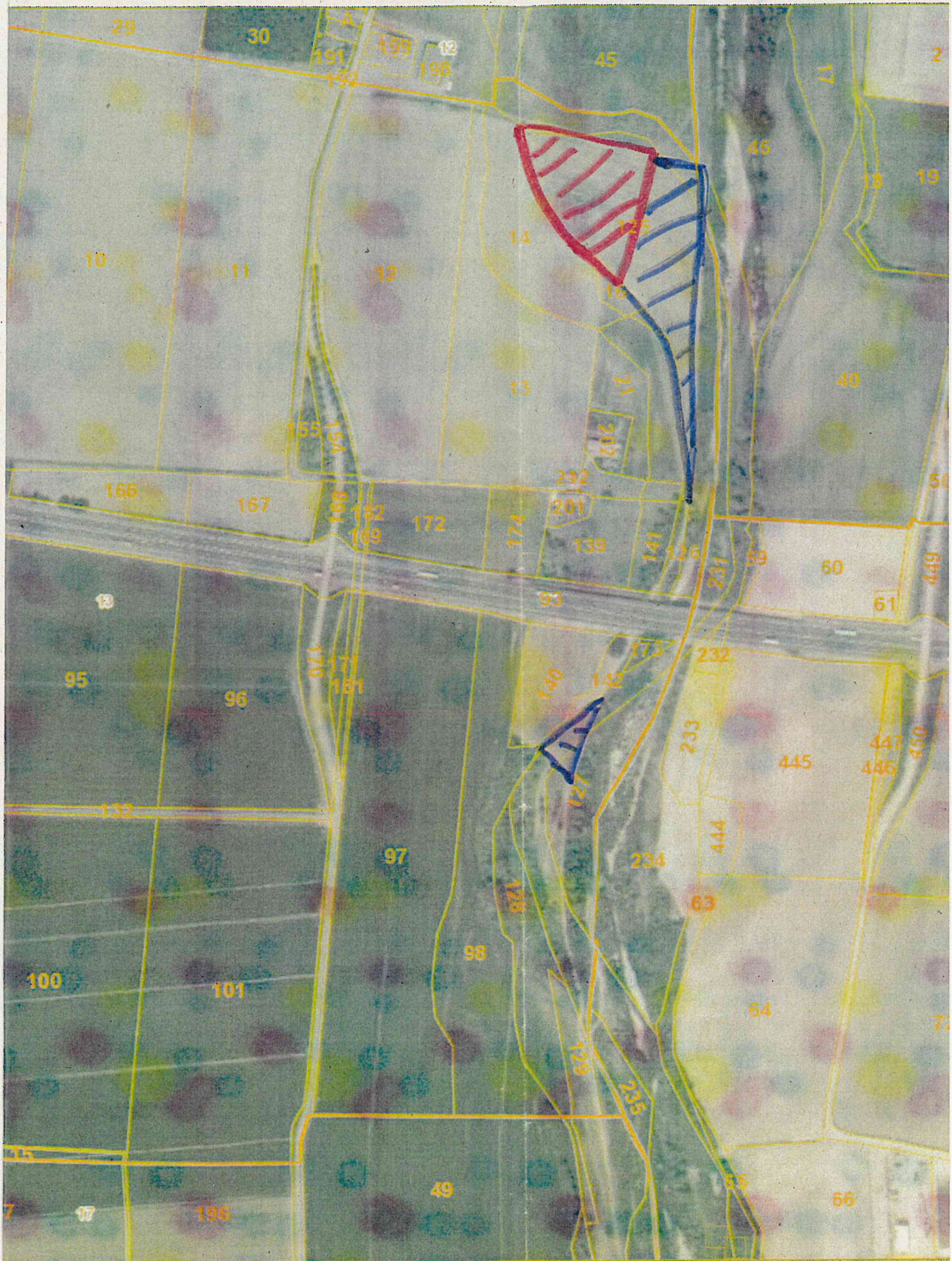
Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del
390 provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

**Il sottoscritto Filios Roberto (C.F. FLS RRT 65L27 C261G) presa visione del
presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli
obblighi.**

395 **A Sarmato, il 5/08/2020 Firmato per accettazione dal Concessionario**

/// = FASUA A2 PTCP = USO AGRICOLA

/// = FASCE A1+A3



Meters

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.